



COMUNE DI FENIS

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA TARES - ANNO 2013

L'anno duemilatredecim addì ventotto del mese di marzo alle ore diciotto e minuti zero nella sala consiliare, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge e statuto, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PERRON GIUSTO - Sindaco	Sì
2. CUIGNON ERIK - Vice Sindaco	Sì
3. PICCOT NADIA - Consigliere	Sì
4. REGAZZONI LUCIANO - Consigliere	Sì
5. PIEILLER UBALDO - Consigliere	Sì
6. PEAQUIN FRANCOIS MARIE - Consigliere	Sì
7. PICCOT ALESSANDRO - Consigliere	Sì
8. CONTOZ AURORA MARIA - Consigliere	Sì
9. VOYAT VITTORIO - Consigliere	Sì
10. MARLIER RUDY - Consigliere	Sì
11. VOYAT DANIEL - Consigliere	Giust.
12. NICOLETTA MATTIA - Consigliere	Giust.
13. LEXERT MAURIZIO - Consigliere	Sì
14. CERISE FABIO - Consigliere	Sì
15. PERAILLON LAURA - Consigliere	Giust.
	Totale Presenti: 12
	Totale Assenti: 3

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale D.ssa Marie Françoise QUINSON il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PERRON GIUSTO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del tributo sui rifiuti, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha sostituito la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all'anno 2012;

VISTO l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*»;

VISTO l'art. 1, comma 381 L. 24 dicembre 2012 n. 228 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*", il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2013 al 30 giugno 2013;

VISTO l'art. 8, comma 15 L.R. 21 novembre 2012 n. 31 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste. Legge finanziaria per gli anni 2013/2015. Modificazioni di legge regionali*", il quale ha disposto che il termine per gli enti locali per l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 è differito al 28 febbraio 2013;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato della T.I.A.1);

CONSIDERATO altresì che, l'art. 1, comma 387, lett. d) L. 24 dicembre 2012 n. 228 ha disposto l'abrogazione dell'art. 14, comma 12 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, in base al quale i criteri di determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 avrebbero dovuto essere applicati provvisoriamente, in attesa dell'approvazione di un nuovo regolamento ministeriale in materia, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 ottobre 2012;

CONSIDERATO che, a fronte della mancata emanazione di tale regolamento e dell'intervenuta abrogazione del comma 12, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 hanno quindi assunto portata definitiva ai fini dell'applicazione del nuovo tributo;

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999, a fronte dell'applicazione di un'entrata che non assume natura sinallagmatica (come previsto invece dall'art. 14, comma 29 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per i Comuni che abbiano introdotto sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e che intendano introdurre una tariffa-corrispettivo), ma mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi, al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U. dalla giurisprudenza di legittimità, tra le cd. *tasse di scopo*, ossia che «*mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere*» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base all'art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, nell'ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, in quanto tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debba prendere come riferimento il valore medio riportato nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, mantenendo peraltro ferma la possibilità per il Comune di aumentare o diminuire le tariffe di determinate categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti, nell'ambito dei coefficienti minimi e massimi previsti dalle stesse tabelle del D.P.R. 158/1999, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che l'art. 34, comma 23 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012 n. 221, ha disposto che *«le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo»*;

CONSIDERATO quindi che, ai sensi di tale disposizione e di quanto previsto dall'art. 7 L.R. Valle d'Aosta 31/2007, le Comunità montane e il Comune di Aosta costituiscono Autorità di sotto ambito territoriale ottimale (subATO) per le fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed esercitano le funzioni organizzative e tecnico-amministrative dell'Autorità di subATO, tra cui è compresa l'elaborazione del Piano finanziario necessario per la definizione dei costi a cui devono essere rapportate le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti;

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 11 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede che la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

RICHIAMATO il punto A.3.2 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 225 del 15/02/2013, che stabilisce la procedura da seguire per la determinazione delle tariffe, e in particolare:

- a) sulla base delle regole, definite dalla Autorità d'ambito (Regione), contenute nel presente documento, l'Autorità di subATO definisce i criteri per l'individuazione dei costi comuni;
- b) i Comuni calcolano annualmente i costi comunali del servizio, seguendo le indicazioni del subATO;
- c) i Comuni trasmettono il proprio piano dei costi alle rispettive Autorità di subATO;
- d) le Autorità di subATO provvedono ad elaborare annualmente il piano dei costi, sommando i propri costi a quelli di ogni singolo Comune, approvano il relativo piano tariffario del subATO (art. 8 l.r. 31/2007) ed inviano un quadro distinto ad ogni singolo Comune;
- e) i Comuni provvedono ad approvare il proprio piano dei costi ed il relativo piano tariffario contestualmente alla determinazione delle tariffe ai fini dell'approvazione del bilancio;
- f) l'Autorità di subATO trasmette all'Osservatorio regionale dei rifiuti il piano tariffario del subATO annuale approvato;

DATO ATTO che con deliberazione n. 8 del 26/02/2013 il Consiglio dei Sindaci della Comunità Montana Mont Emilius ha approvato il piano dei costi in qualità di Autorità di subATO;

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi dell'art. 1, comma 444 L. 24 dicembre 2012 n. 228, le tariffe individuate nel presente provvedimento potranno essere riviste, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2013, entro il 30 settembre 2013, nel caso in cui si rendesse necessario ripristinare gli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14, comma 24 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che detta misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO che, unitamente alla determinazione delle tariffe del tributo sui rifiuti, il Comune è altresì tenuto, sulla base della disposizione dettata dall'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, ad individuare l'importo della maggiorazione dovuta dai soggetti passivi del tributo sui rifiuti a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal Comune;

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede l'applicazione alla base imponibile del tributo sui rifiuti di una maggiorazione *standard* pari a 0,30 €/mq, modificabile in aumento sino a 0,40 €/mq, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato;

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 13^{bis} D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede che, per i Comuni della Valle d'Aosta, il gettito derivante dalla maggiorazione *standard* pari a 0,30 €/mq sia assicurato a favore del bilancio statale con le procedure previste dall'art. 27 L. 5 maggio 2009 n. 42 e che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, verrà accantonato un

importo pari al maggior gettito dovuto all'applicazione della medesima maggiorazione nel suo importo *standard*;

CONSIDERATO pertanto che l'introduzione di tale maggiorazione, obbligatoria per legge, non produrrà alcun gettito aggiuntivo a favore del Comune, ma determinerà al contrario un'ulteriore diminuzione di gettito per il Comune rispetto alla T.A.R.S.U., non essendo più applicabile al nuovo tributo sui rifiuti l'addizionale ex E.C.A., applicata fino al 2012 sulla T.A.R.S.U.;

CONSIDERATO che, essendo di competenza del Comune esclusivamente la quota di maggiorazione derivante dall'eventuale aumento della maggiorazione *standard*, che potrebbe determinare l'introito da parte del Comune di una somma corrispondente ad un massimo di 0,10 €/mq, la graduazione della maggiorazione in ragione della tipologia dell'immobile e della zona in cui lo stesso è ubicato dovrà essere considerata con riferimento esclusivo a tale quota di competenza comunale, ove introdotta;

RITENUTO peraltro che gli aumenti derivanti dall'introduzione di tale maggiorazione di competenza statale, che graveranno in particolare sull'utenza domestica, rendano opportuno non procedere per l'anno 2013 all'aumento della maggiorazione rispetto alla misura minima di € 0,30/mq di spettanza esclusiva dello Stato;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda i termini di riscossione del tributo sui rifiuti e del connesso tributo sui servizi indivisibili, l'art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387 L. 24 dicembre 2012 n. 228 dispone che il versamento del tributo nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, prevedendo peraltro che i Comuni possano variare la scadenza e il numero delle rate di versamento;

RITENUTO opportuno definire diversi termini di versamento dei due tributi per rendere l'incasso di tali somme più confacente alle esigenze del Comune e del gestore del servizio;

CONSIDERATO che la medesima disposizione prevede che il versamento dovrà essere effettuato, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, vale a dire mediante modello F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, con modalità di versamento da stabilirsi con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, al fine di assicurare in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento;

CONSIDERATO infine che, sempre la medesima disposizione prevede che il tributo e la maggiorazione, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, sono versati esclusivamente al Comune, rendendo quindi non più utilizzabile, a decorrere dal 2013, il sistema della riscossione mediante ruolo, al pari di ogni affidamento a soggetti terzi che provvedano alla riscossione in nome proprio, in qualità di concessionari, del tributo dovuto al Comune;

VISTO il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 19/06/2002 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n° 38 del 27/08/2002;

CONSTATO che l'adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio Comunale, in conformità a quanto disposto dall'art. 14, comma 23 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011;

VISTO il favorevole parere di legittimità espresso dal segretario comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 della l.r. 46/98 e dell'art. 49 bis della l. r. 54/98;

PROCEDUTOSI alla votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti: 12

Astenuti: 3 (Consiglieri sig.ri Fabio Cerise, Maurizio Lexert e Laura Peraillon)

Votanti: 9

Favorevoli: 9

Contrari: 0

DELIBERA

- 1) di approvare il piano dei costi per l'anno 2013, relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani allegato al presente provvedimento a costituirne parte sostanziale e integrante;
- 2) di determinare per l'anno 2013 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,37318	16,51210
2 componenti	0,43538	38,52823
3 componenti	0,47981	49,53629
4 componenti	0,51535	60,54436
5 componenti	0,55089	79,80847
6 o più componenti	0,57754	93,56855

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,09339	0,25270
2 Campeggi, distributori carburanti	0,19553	0,53553
3 Stabilimenti balneari	0,11089	0,30227
4 Esposizioni, autosaloni	0,08755	0,24298
5 Alberghi con ristorante	0,31226	0,85432
6 Alberghi senza ristorante	0,23346	0,63661
7 Case di cura e riposo	0,27724	0,76004
8 Uffici, agenzie, studi professionali	0,29183	0,79795
9 Banche ed istituti di credito	0,16051	0,43737
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,25389	0,69104
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,31226	0,85529
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,21012	0,57343
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,26848	0,73380
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,12549	0,34017

15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,16051	0,43737
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,41245	3,85562
17 Bar, caffè, pasticceria	1,06226	2,89827
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,51362	1,40248
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	0,44942	1,22365
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,76848	4,83240
21 Discoteche, night club	0,30350	0,83197

Utenze soggette a tariffa giornaliera
(ed eventuali campeggi se tassati in base a tariffa per utente)

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Sulla base di quanto disposto per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

- 3) di stabilire che l'importo del tributo per i servizi indivisibili di cui all'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, deve intendersi determinato esclusivamente nella maggiorazione standard pari a 0,30 €/mq, da assicurarsi integralmente a favore del bilancio statale;
- 4) di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992;
- 5) di stabilire che, ai sensi dell'art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387 L. 24 dicembre 2012 n. 228, la riscossione del tributo sui rifiuti e del connesso tributo sui servizi indivisibili, dovrà essere effettuata, per l'anno 2013, in n. 2 rate con scadenze fissate rispettivamente al 30 settembre e al 30 novembre 2013;
- 6) di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti dovranno essere trasmessi da parte del Comune, anche tramite il soggetto affidatario della riscossione dell'entrata, appositi e motivati avvisi di pagamento, contenenti l'indicazione degli importi dovuti, analiticamente distinti tra tributo sui rifiuti e tributo sui servizi indivisibili, da riportarsi su modelli F24 precompilati, con divisione dell'importo dovuto nelle singole scadenze e dell'importo unitario dovuto in corrispondenza della scadenza della seconda rata, nonché su bollettino di conto corrente postale;
- 7) di stabilire che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

PARERI

I sottoscritti, ai sensi della normativa regionale vigente, esprimono sul predetto atto parere favorevole in ordine alle rispettive competenze:

In ordine alla legittimità
(art. 9 L.R.46/98 e art. 49 bis L.R. 54/98)
Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Marie Françoise QUINSON

=====

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : PERRON GIUSTO

Il Segretario Comunale
F.to : D.ssa Marie Françoise QUINSON

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale a partire dal 29/03/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 07.12.1998 n. 54 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52 ter della L.R. 07.12.1998 n. 54 e successive modificazioni e integrazioni.

Fenis , il 29/03/2013

Il Segretario Comunale
F.to : D.ssa Marie Françoise QUINSON

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Fenis, il 29/03/2013

Il Segretario Comunale
D.ssa Marie Françoise QUINSON